
MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Circolare del 16 ottobre 2000, n. 900405

Chiarimenti in merito alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000

Con circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 (S.O. n. 122 della G.U. n. 175 del 28.7.2000), relativa alle modalità ed alle procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/92 alle attività estrattive, manifatturiere, dei servizi, delle costruzioni e dell'energia, sono state fornite, tra l'altro, indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle relative domande. Con D.M. in pari data, sono stati fissati i termini di presentazione delle domande del bando del 2000 per le imprese delle regioni dell'obiettivo 1, dal 24 luglio al 30 settembre 2000, quest'ultimo prorogato al 31 ottobre con D.M. del 15 settembre 2000, e sta per essere avviata la relativa attività istruttoria da parte delle banche concessionarie, mentre è ormai imminente la fissazione dei termini per la presentazione delle domande relative alle aree elegibili del centro-nord a seguito dell'approvazione di queste ultime da parte dell'Unione europea.

In relazione ai contenuti di tale circolare e ad alcune richieste di chiarimento pervenute a questo Ministero in merito a taluni aspetti che le banche concessionarie sono chiamate a valutare in sede istruttoria, anche ai fini della valutazione della completezza della domanda di agevolazione, si forniscono le seguenti precisazioni.

1. In merito alla piena disponibilità dell'immobile, di cui al punto 2.1 della richiamata circolare, che deve sussistere ed essere comprovata nei modi previsti entro il termine finale di presentazione delle domande, si precisa che il riferimento ad un "lotto specificatamente individuato", nell'ambito di un atto formale di assegnazione del lotto stesso, richiamato nei casi in cui il programma ricada in agglomerati industriali, aree attrezzate ovvero in P.I.P. comunali, deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, e non necessariamente attraverso l'indicazione degli estremi catastali, possibilmente corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione. Sempre in relazione a tale atto formale di assegnazione, ci si attende che il soggetto responsabile dell'assegnazione medesima indichi i tempi massimi richiesti dalla circolare tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione dell'area, al fine di fornire un'indicazione quanto più possibile realistica in ordine al momento in cui all'impresa assegnataria possa essere concretamente consentito l'insediamento nel lotto e, soprattutto, l'avvio del programma. Si ricorda infatti che tali tempi, valutati insieme a quelli indicati dall'impresa per la realizzazione del programma, dovranno risultare compatibili con quelli massimi previsti dalla normativa; questi ultimi, infatti, qualora non rispettati, potrebbero comportare la revoca delle agevolazioni concesse e la perdita delle risorse comunitarie eventualmente assegnate.
2. L'allegato n. 11 della circolare fornisce l'elenco della documentazione da inviare a corredo del Modulo di domanda, in uno con lo stesso o anche separatamente ma, comunque, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle do-

mande. Tra tale documentazione, ai punti 13 e 14 del detto allegato n. 11, sono citate rispettivamente la copia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. n. 203/88 e quella dell'autorizzazione agli scarichi idrici qualificati come scarichi di acque reflue industriali ai sensi del D.L.vo n. 152/99; entrambe vengono richieste solo per gli impianti assoggettati all'autorizzazione stessa, con esclusione dei "nuovi impianti". Al riguardo si ritiene opportuno chiarire che tali autorizzazioni devono essere prodotte esclusivamente per i "grandi progetti" a supporto delle indicazioni dell'impresa utili per la determinazione dell'indicatore ambientale (i "grandi progetti", infatti, sono i soli per i quali l'assoggettamento a tali regimi autorizzativi rileva ai fini del calcolo del punteggio di tale indicatore), come peraltro indicato al punto 6.6 della predetta circolare con riferimento, appunto, ai "grandi progetti", nonché nelle istruzioni alla compilazione del punto C3.2.3.0 della Sezione B della Scheda Tecnica.

3. In merito alle imprese operanti nel settore delle costruzioni che non utilizzano i beni agevolati per il prescritto quinquennio stabilmente nell'ambito di un'unica unità produttiva, bensì nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, si precisa che la sede operativa della quale tali imprese devono avere piena disponibilità in detta regione (punto 2.1 della circolare), non deve necessariamente ricadere in un'area ammissibile. Ne deriva pertanto che, qualora la sede operativa sia ubicata al di fuori delle aree ammissibili, la stessa sarà considerata valida ai fini della presente normativa, ma non potranno essere ammesse alle agevolazioni spese relative a beni e/o interventi nella stessa utilizzati e/o realizzati.
4. Il punto 5.3 della circolare prescrive che la Scheda Tecnica e la parte numerica del business plan, quest'ultima qualora prevista, vengano elaborati, pena l'invalidità della domanda, tramite *personal computer*, utilizzando esclusivamente lo specifico *software* predisposto dal Ministero.
Tale *software* è stato definito nella versione denominata "8.00", che è stata messa a disposizione dei soggetti interessati sia su *compact disk* che sul sito internet del Ministero (www.minindustria.it) e su quelli di 18 banche concessionarie.
In merito a tale *software* si ritiene opportuno sottolineare ancora una volta, come già rappresentato tramite uno specifico messaggio diffuso tramite internet ed inserito anche in ciascun *compact disk*, che lo stesso, in relazione ad eventuali errori o imprecisioni che dovessero renderlo necessario, è soggetto ad aggiornamenti che vengono resi disponibili, per evidenti motivi organizzativi e legati ad una rapida ed efficace diffusione, esclusivamente attraverso internet, nei siti sopra specificati; i relativi *file* di aggiornamento, scaricati ed installati seguendo puntualmente le specifiche istruzioni, consentono di salvare tutti i dati eventualmente già inseriti. È attraverso tale modalità, ad esempio, che verranno inserite, tra le aree ammissibili, allorchè rese note ufficialmente, anche quelle del centro-nord, oggetto delle recenti decisioni comunitarie, consentendo così alle imprese interessate di tali aree di presentare la domanda di agevolazioni una volta che saranno fissati i relativi termini.

Pur non essendo un elemento vincolante ai fini dell'ammissibilità della domanda, si invitano tutti i soggetti interessati, prima di trasmettere la Scheda Tecnica e la seconda parte del *business plan* alla banca concessionaria, a verificare opportunamente, consultando uno dei siti internet sopra richiamati, se non vi sia una ver-

sione del *software* successiva a quella utilizzata e, in caso positivo, di procedere all'aggiornamento del *software* stesso ed al successivo salvataggio dei documenti, alla loro stampa ed all'inoltro alla banca concessionaria su carta e su *floppy disk*. Anche in relazione a tale aspetto le banche concessionarie sono in condizione di fornire ogni utile assistenza.

In relazione a quanto sopra evidenziato, si rappresenta che tale *software*, distribuito con le suddette modalità nella versione denominata "8.00", è stato successivamente aggiornato con la versione "8.02". Come preannunciato sui richiamati siti internet, è stata pertanto resa disponibile tale nuova versione, per chi non avesse ancora utilizzato quella precedente, nonché uno specifico *file* di aggiornamento, denominato *Patch1.exe*, per coloro i quali avessero già utilizzato la versione precedente e avessero la necessità di salvare i dati già inseriti.

5. In ultimo, anche se in riferimento ad una tematica differente rispetto a quella sopra trattata, si coglie l'occasione per sottolineare che la predetta circolare, al punto 9.1, ha definito in modo più chiaro e puntuale, rispetto allo stesso punto della precedente circolare n. 234363 del 20.11.1997, i casi di revoca disciplinati dall'art. 8, punto 1, lettera c1) del regolamento. Si è dell'avviso che tale nuova formulazione interpreti con maggiore chiarezza e trasparenza le finalità regolamentari, tese alla concreta verifica dell'effettivo avvio a realizzazione del programma attraverso il raggiungimento, ad una certa data, del primo stato d'avanzamento dei lavori, piuttosto che al rigoroso espletamento, entro la stessa data, degli adempimenti formali per la dimostrazione dello stato d'avanzamento medesimo. Per tale ragione si ritiene, in via interpretativa, che tale nuova formulazione possa essere applicata anche ai precedenti programmi di investimento regolati dalla citata circolare n. 234363/97.

Il Direttore Generale DGCII: SAPPINO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Circolare del 5 febbraio 2001 n. 930035

**Legge n. 488/1992 – Chiarimenti in merito alla circolare n. 900315
del 14 luglio 2000.**

Con circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 (S.O. n. 122 della G.U. n. 175 del 28.7.2000), relativa alle modalità ed alle procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/92 alle attività estrattive, manifatturiere, dei servizi, delle costruzioni e dell'energia, sono state indicate, tra l'altro, al punto 2.1, alcune delle condizioni per l'ammissibilità alle agevolazioni e, tra queste, quelle relative alla piena disponibilità del suolo e/o degli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma da agevolare.

Tale piena disponibilità, per i programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore delle costruzioni che intendono utilizzare i beni agevolati nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, è riferita alla sede operativa di cui tali imprese stesse devono essere titolari nel territorio della regione interessata, sede che, peraltro, deve risultare dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese.

In relazione al tema della piena disponibilità e della sede operativa nella regione da parte di tali imprese, sono state avanzate alcune richieste di chiarimento da parte delle banche concessionarie riguardanti alcuni casi particolari. Sull'argomento, anche al fine di assicurare la massima uniformità nelle determinazioni istruttorie delle banche stesse, si forniscono le indicazioni che seguono in riferimento a ciascuna delle problematiche evidenziate.

1. La sussistenza della sede operativa nella regione è richiesta per le sole imprese di costruzioni che intendono utilizzare i beni del programma nei cantieri ubicati nelle aree ammissibili della regione stessa. Tale condizione è mirata a comprovare che la presenza dell'impresa nel territorio della regione ha carattere di stabilità e continuità e non di episodicità. A tale riguardo si precisa che la sede operativa può coincidere, a titolo esemplificativo, con la sede legale dell'impresa, con un immobile adibito al ricovero degli automezzi o anche con l'abitazione di un socio o del titolare dell'impresa stessa, ferma restando tuttavia, la condizione che tale sede sia riportata sul certificato di iscrizione al Registro delle imprese e che della stessa l'impresa abbia piena disponibilità entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.
2. Qualora il programma di investimenti comprenda interventi da agevolare su immobili (terreni e/o fabbricati) che l'impresa già possiede o che intende acquistare o realizzare, la disponibilità dell'immobile, anche nel caso in cui l'impresa abbia rappresentato la volontà di utilizzare i beni del programma nelle aree ammissibili di una determinata regione, può non essere necessariamente riferita alla suddetta sede operativa risultante dal certificato del Registro delle imprese all'atto della domanda, bensì, in analogia a tutte le altre imprese dei settori diversi da quello

delle costruzioni, a quella dei richiamati immobili ove effettuare gli interventi. In tal caso, come per le richiamate altre imprese, per tali immobili dovrà essere comprovata, attraverso idonea documentazione o perizia giurata, anche la rispondenza, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.

3. Le imprese individuali non ancora operanti alla data di presentazione del Modulo di domanda, che sono dispensate dal comprovare in tale data l'iscrizione al Registro delle imprese, sono comunque tenute a dimostrare, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa, la disponibilità dell'immobile ove ubicare la sede operativa nella regione (vedi precedente punto 1) ovvero ove realizzare gli interventi del programma (vedi precedente punto 2); la sussistenza della sede operativa stessa dovrà poi essere comprovata, attraverso il certificato di iscrizione al Registro delle imprese, all'atto della trasmissione della documentazione finale di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE
(C. Sappino)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Circolare 23 febbraio 2001, n. 900119

OGGETTO: Legge n. 488/92 – Modifiche alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni al “settore industria” nelle aree depresse del Paese.

Nella circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 122 della *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 175 del 28 luglio 2000, sono apportate le seguenti modifiche valide con riferimento alle domande a partire dal bando del 2001:

1. alla fine del punto 3.9 è aggiunto il seguente periodo: “Con riferimento a tali divieti e limitazioni, si richiama in particolare l’attenzione sulla dichiarazione di cui all’allegato n. 7bis facente parte della documentazione da allegare alla domanda (si veda il punto 12 dell’allegato n. 11).”;
2. nel punto 5.9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Con riferimento all’eventuale subentro nella titolarità della domanda - fermo restando l’obbligo di cui al precedente punto 5.3 vigente in tale fase circa la tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute nel programma da parte del soggetto titolare della domanda stessa - la possibilità di ammettere il detto subentro risulta evidentemente subordinata, dovendo essere salvaguardati i tempi previsti dal precedente punto 5.8 per gli accertamenti istruttori, al fatto che la richiesta alla banca concessionaria di subentro nella titolarità della domanda di agevolazioni avvenga entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande.”.
3. nell’allegato n. 7, alla fine del punto vi) è aggiunto il seguente periodo: “a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, secondo lo schema di cui all’allegato n. 7bis;”
4. nell’allegato n. 7, il punto xvii) è sostituito dal seguente:
“xvii) le spese relative all’acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), c), f) e g), di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o sia-

no state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, secondo lo schema di cui all'allegato n. 7bis;"

5. dopo l'allegato n. 7 è inserito il n. 7bis come da allegato A alla presente circolare;
6. nell'allegato n. 12, "Istruzioni per la compilazione della Scheda Tecnica", al punto B10, "OPERE MURARIE E ASSIMILABILI", il secondo "ATTENZIONE" è sostituito dal seguente: "ATTENZIONE: E' consentito l'acquisto di suolo e/o immobili già di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, solo in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. Tali limitazioni si applicano anche alle spese relative all'acquisto di programmi informatici e di brevetti incluse nel capitolo dei Macchinari, Impianti e Attrezzature. La spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione del Modulo di domanda, dieci anni dal relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni; tale limitazione non ricorre nel caso in cui queste ultime siano di natura fiscale ovvero nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.".
7. l'allegato n. 27 è sostituito da quello riportato nell'allegato B alla presente circolare.

IL MINISTRO

*Allegato A**Allegato n. 7bis*

Dichiarazione dell'impresa relativa a ciascun immobile esistente da acquistare o da acquisire in locazione finanziaria nell'ambito del programma di investimenti da agevolare (punto 3.9 della circolare)

Il sottoscritto, nato a, prov. il, e residente in, prov., via e n. civ., in relazione alla domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992 recante il n. relativa ad un programma di investimenti promosso presso l'unità locale ubicata in, prov., via e n. civ., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

in qualità di(1) dell'impresa con sede legale in, via e n. civ.:

- che il suddetto programma di investimenti comprende l'acquisto/l'acquisizione in locazione finanziaria di un immobile esistente (terreno e/o fabbricati) i cui estremi di identificazione catastale sono i seguenti: (2);

- (3) che il detto immobile, nei dieci anni che precedono la data di presentazione del Modulo relativo alla suddetta domanda, non è stato oggetto di atto formale di concessione di altre agevolazioni;

- (3) che il detto immobile, nei dieci anni che precedono la data di presentazione del Modulo relativo alla suddetta domanda, è stato oggetto di altre agevolazioni concesse con atto formale n. del da parte di e che le stesse sono state integralmente restituite o recuperate dall'amministrazione concedente;

- (4) che, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo relativo alla suddetta domanda, i soci dell'impresa ovvero, relativamente ai soci persone fisiche, i coniugi dei soci o i parenti o affini entro il 3° grado dei soci stessi, non sono stati proprietari, neanche parzialmente, dell'immobile stesso;

- (4) che, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo relativo alla suddetta domanda, uno o più dei soci dell'impresa ovvero, relativamente ai soci persone fisiche, i coniugi dei soci o i parenti o affini entro il 3° grado dei soci stessi, sono stati proprietari dell'immobile stesso, come di seguito specificato:

..... (5) (6)(7)

..... (5) (6)(7)

- (8) che, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo relativo alla suddetta domanda, la suddetta impresa e quella venditrice non si sono trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 c.c., né in ambedue vi sono state partecipazioni, anche cumulative, che facevano riferimento, anche indirettamente, a medesimi altri soggetti per almeno il 25%.

Data

timbro e firma (9)

.....

Note:

- (1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
- (2) Riportare gli estremi catastali identificativi completi dell'immobile (terreno e/o fabbricati) oggetto della presente dichiarazione
- (3) Riportare solo l'ipotesi che ricorre
- (4) Riportare solo l'ipotesi che ricorre
- (5) Singolo socio (cognome e nome, se persona fisica; ragione sociale, se persona giuridica) o coniuge del socio o singolo parente o affine entro il 3° grado del socio stesso (in quest'ultimo caso indicare anche il relativo socio)
- (6) Quota (%) di possesso dell'immobile a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda (nel caso in cui la quota sia variata, riportare quella maggiore)
- (7) Quota (%) di partecipazione nell'impresa richiedente le agevolazioni a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda (nel caso in cui la quota sia variata, riportare quella maggiore)
- (8) Riportare solo nei casi in cui la compravendita avvenga tra imprese
- (9) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.

Allegato B

Allegato n. 27

Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore (punto 8.3 della circolare)

Il sottoscritto, nato a, prov. il, e residente in, prov., via e n. civ., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

in qualità di (1) della impresa con sede legale in, via e n. civ.

che per le seguenti fatture:

n.	del	imponibile (2)	IVA (2)	totale (2)	data/e pagamento/i (3)	modalità pagamento (3)(4)
.....
.....
.....

non sono state emesse note di credito/sono state emesse le seguenti note di credito: (5)

che le stesse sono state integralmente pagate e pertanto si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere

..... lì.....

timbro e firma (6)

.....

Note:

- (1) titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
- (2) indicare se gli importi sono in lire o in euro
- (3) per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento utilizzando più righe
- (4) indicare le modalità del pagamento (assegno, bonifico, ricevuta bancaria, ecc.)
- (5) riportare solo l'ipotesi che ricorre
- (6) sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Circolare del 12 settembre 2001, n. 900919

L'elenco delle banche concessionarie non è stato riportato in quanto già presente a pag. 182

Legge n. 488/92 – Banche concessionarie e istituti collaboratori e modifiche alle circolari ministeriale n. 900315 del 14 luglio 2000 (settore industria), nell'allegato n. 6 della circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000 (settore turistico-alberghiero) e nell'allegato n. 10 della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001 (settore commercio).

1. Il D.M. 3 luglio 2000 ed il D.M. 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni concernenti, rispettivamente, il testo unico delle direttive ed il regolamento per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992, prevedono che gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione siano affidati a soggetti, denominati banche concessionarie con i quali il Ministero stipula apposite convenzioni. Il regolamento e le direttive prevedono altresì che le banche concessionarie possano a loro volta stipulare convenzioni con altre banche e società di locazione finanziaria, denominati istituti collaboratori.

Per i passati bandi della legge n. 488/1992, fino a quelli in corso al 25 marzo 2001, data di scadenza delle relative convenzioni con questo Ministero, i previsti adempimenti, tra cui il ricevimento delle domande di agevolazione, sono stati svolti dalle banche concessionarie e dai relativi istituti collaboratori indicati, da ultimo, nell'allegato n. 9 della circolare ministeriale n. 900315 del 14 luglio 2000 (settore industria), nell'allegato n. 6 della circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000 (settore turistico-alberghiero) e nell'allegato n. 10 della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001 (settore commercio).

In relazione alla predetta scadenza del 25 marzo 2001, a seguito di specifico bando di gara, sono state individuate undici nuove banche concessionarie alle quali saranno affidati gli adempimenti per i bandi da aprire successivamente a tale data e con le quali sono state stipulate le previste convenzioni.

Tali banche concessionarie hanno provveduto a loro volta ad individuare i rispettivi istituti collaboratori, a stipulare le relative convenzioni e a darne formale comunicazione a questo Ministero.

Si riporta in allegato l'elenco completo delle undici banche concessionarie convenzionate con questo Ministero e degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie aggiornato alla data odierna.

In relazione a quanto sopra esposto, si precisa che le domande di agevolazione ai sensi della legge n. 488/1992 da presentare sui bandi aperti successivamente alla data della presente circolare dovranno essere avanzate, con le consuete modalità e nei termini fissati con gli specifici decreti, esclusivamente alle banche concessionarie o, per i programmi di investimento da realizzare, in tutto o in parte, con il sistema della locazione finanziaria, agli istituti collaboratori indicati nell'elenco allegato.

Per quanto concerne gli adempimenti relativi alle pregresse domande di agevolazione relative ai bandi fino a quelli in corso alla data del 25 marzo 2001, si continuerà a fare riferimento alle banche ed ai relativi istituti collaboratori indicati negli elenchi allegati alle sopra citate circolari n. 900315/2000, n. 900516/2000 e n. 900047/2001.

Si precisa altresì che sette di tali undici nuove banche concessionarie sono costituite da Raggruppamenti Temporanei di Imprese, ciascuno rappresentato da una mandataria e formato da più componenti; qualora un'impresa intendesse presceglie-

re, come banca concessionaria, uno di tali RTI, potrà presentare la propria domanda alla mandataria ovvero ad uno qualsiasi dei componenti il RTI stesso.

Per quanto concerne, infine, le domande presentate nei precedenti bandi ma non agevolate a causa dell'insufficienza delle relative risorse finanziarie e che, sussistendone le condizioni, vengano inserite automaticamente o vengano riformulate, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del richiamato regolamento, in un bando aperto successivamente alla presente circolare, si precisa che gli adempimenti previsti dalla normativa a carico delle banche concessionarie saranno curati dalla medesima banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda originaria, qualora la stessa rientri nell'elenco delle nuove banche concessionarie, ovvero dal Raggruppamento temporaneo di imprese del quale la medesima faccia parte a titolo di mandataria ovvero di componente. Ne consegue, pertanto, che per le domande da riformulare, la nuova domanda dovrà essere presentata, con le consuete modalità, ad una delle nuove banche concessionarie come appena specificato.

2. Il D.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445, concernente il T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, nel raccogliere e coordinare le numerose disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà e di "auto-certificazioni" in genere, ha abrogato talune delle disposizioni previgenti in materia ed in particolare quelle dettate dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Premesso quanto sopra, per quanto concerne la modulistica per la richiesta delle agevolazioni (Modulo a stampa e Scheda Tecnica), questa Amministrazione, nelle more della diffusione dei nuovi modelli, riterrà valide le dichiarazioni recanti ancora il riferimento agli articoli dell'abrogata legge del 4 gennaio 1968, n. 15, purché rese con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per quanto concerne invece gli schemi di dichiarazione allegati alle varie circolari esplicative:

- le seguenti parole contenute nelle premesse delle dichiarazioni medesime: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15" devono essere sostituite dalle parole "*ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000*";

- nella nota in calce alle stesse dichiarazioni relativa alle modalità di sottoscrizione, le parole "Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191 e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403", devono intendersi sostituite dalle parole: "*Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000*".

3. Al fine di adeguare le circolari ministeriali n. 900315 del 14 luglio 2000 (settore industria), n. 900516 del 13 dicembre 2000 (settore turistico-alberghiero) e n. 900047 del 25 gennaio 2001 (settore commercio) ad alcune recenti modifiche normative in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di imposta di registro, si chiarisce che, con riferimento alla documentazione prevista dagli allegati, rispettivamente, n. 26, n. 22 e n. 28 delle circolari stesse, deve essere prodotta (si veda il punto A.3.a.II di detti allegati) la copia autenticata dell'attestazione del deposito della delibera di aumento del capitale sociale presso il competente registro delle imprese e non più presso la competente cancelleria del tribunale, ed inoltre che non è più richiesta (si veda il punto A.3.b.II di detti allegati), nel caso di conferimento dei soci in conto aumento del capitale sociale, la copia autentica della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta al competente ufficio del registro.

Il Direttore Generale: SAPPINO

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Circolare del 14 gennaio 2002, n. 900012

Legge n. 488/92 – Modifiche alle circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001 concernenti le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni nelle aree depresse del Paese ai settori, rispettivamente, "industria", "turismo" e "commercio".

Nelle circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, (Supplemento Ordinario n. 122 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 175 del 28.07.2000), n. 900516 del 13 dicembre 2000 (Supplemento Ordinario n. 3 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 9.01.2001) e n. 900047 del 25.01.2001 (Supplemento Ordinario n. 34 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del 24.02.2001) concernenti le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla Legge 488/92 alle imprese dei settori, rispettivamente, "industria", "turismo" e "commercio", sono indicati, tra l'altro, i criteri e le modalità per il versamento del capitale proprio e per l'erogazione delle singole quote in cui si articola l'agevolazione.

Secondo tali criteri e modalità, l'erogazione di ciascuna quota di agevolazione, fatta eccezione per l'ultima, è subordinata alla dimostrazione da parte dell'impresa beneficiaria dell'avvenuto versamento di una quota corrispondente di capitale proprio.

L'osservanza di detta condizione non è più richiesta ai fini dell'erogazione della quota a titolo di anticipazione; resta, invece, in vigore nel caso di svincolo della relativa fideiussione bancaria o della polizza assicurativa.

La presente disposizione si applica sulle richieste di erogazione avanzate successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: MARZANO

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Circolare del 7 maggio 2002, n. 900185

Legge n. 488/92. Comunicazioni in merito al settore siderurgico ed al settore dell'industria agroalimentare.

Settore siderurgico

Si porta a conoscenza dei soggetti interessati che la Commissione dell'Unione europea, con comunicazione notificata con il numero C(2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19.3.2002, ha tra l'altro reso noto che la nuova disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento, adottata il 7.3.2002, ha integrato al proprio interno le discipline e gli orientamenti settoriali specifici relativi all'industria siderurgica, a quella delle fibre sintetiche ed all'industria automobilistica.

In tale ambito, in particolare, per quanto concerne l'industria siderurgica, sono state confermate le determinazioni di cui alla decisione n. 2496/96/CECA della Commissione del 18.12.96 (peraltro richiamata nell'allegato n. 4, lettera A della circolare ministeriale n. 900315 del 14.7.2000 relativa all'attuazione della legge n. 488/92) riguardante, in particolare, l'obbligo di trasmettere alla Commissione le notificazioni dei singoli progetti ammissibili entro il 31.12.2001.

Inoltre, a decorrere dal 24.7.2002, giorno successivo alla scadenza del trattato CECA e decorrenza di applicazione della nuova disciplina multisettoriale, è stata stabilita la cessazione dell'applicazione della disciplina del codice degli aiuti CECA di cui alla citata decisione n. 2496/96/CECA, pubblicata in G.U.C.E., L. 388 del 28.12.1996, e delle vigenti norme specifiche per taluni settori siderurgici che non rientravano nel campo d'azione dello stesso trattato CECA (GU C320 del 13.12.1988, anch'essa richiamata nel medesimo allegato della citata circolare ministeriale) e la conseguente esclusione dai regimi di aiuto regionali all'investimento di quelli a favore dell'industria siderurgica, quale definita nell'allegato B della disciplina multisettoriale.

Alla luce di quanto sopra, quindi, a partire dal bando in corso (il 14°, relativo al settore "industria", per l'assegnazione delle risorse finanziarie del 2002), la cui formazione delle graduatorie è prevista per il prossimo autunno, non possono essere più concessi dalla legge 488/92 aiuti a favore dell'industria siderurgica quale definita nel citato allegato B della suddetta disciplina.

Settore delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

Si ricorda che, secondo quanto stabilito dagli "orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo" (2000/C28/02), la concessione di aiuti di Stato per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato di Amsterdam è subordinata alla verifica dell'esistenza di normali sbocchi di mercato da parte di ciascuno Stato membro. Per quanto concerne l'Italia, con-

siderata l'esclusiva competenza in materia da parte delle regioni e delle province autonome, tali verifiche e, pertanto, la fissazione dei conseguenti limiti e condizioni di ammissibilità, sono demandati alle stesse regioni e province autonome, che provvedono attraverso i propri Programmi Operativi Regionali (POR) ed i relativi Complementi di Programmazione (CdP), per quanto concerne le regioni dell'Obiettivo 1, ed i propri Piani di Sviluppo Rurale (PSR), per quanto concerne le regioni e le province autonome del centro-nord.

In occasione del bando della legge n. 488/92 aperto nel 2000 (8° bando relativo al "settore industria"), in assenza della totalità dei suddetti strumenti regionali (in parte ancora in corso di elaborazione e non ancora approvati), questo Ministero, ai fini dell'attuazione della legge n. 488/92, ha provveduto ad indicare con la circolare n. 900315 del 14.7.2000 (punto 2.6 e allegato n. 4, lettera F), pubblicata nel S.O. n. 122 della G.U.R.I. n. 175 del 28.7.2000, i limiti e le condizioni di ammissibilità alle agevolazioni delle imprese del settore alimentare, delle bevande e del tabacco sulla base della nota metodologica sulla verifica dell'esistenza di normali sbocchi di mercato definita dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

I limiti e le condizioni di ammissibilità di cui alla citata circolare sono stati applicati per il solo 8° bando, in quanto, ad avvenuta approvazione, a partire dal termine dello stesso anno 2000, dei POR e dei relativi CdP, nonché dei PSR, non si è potuto che fare successivo riferimento a tali documenti fin dal bando aperto nel corso del 2001 (11° bando).

A tale riguardo, corre l'obbligo di evidenziare che, considerata la natura a bando e concorsuale della legge 488/92, ed evidenziato il fatto che gli strumenti regionali citati possono essere soggetti a modifiche nel tempo, questo Ministero non potrà che considerare applicabili, in relazione a ciascun bando medesimo, i criteri già approvati alla data di apertura del bando stesso, fatte salve le eventuali modifiche estensive che dovessero eventualmente intervenire entro la data di chiusura del bando.

Premesso quanto sopra, in considerazione della complessità della materia, al solo fine di consentire a tutti i soggetti interessati un agevole accesso ai documenti citati, si ritiene utile riportare, in allegato, a titolo indicativo e PER IL SOLO BANDO IN CORSO (14° BANDO), le misure di ciascun Complemento di programmazione dei P.O.R. o P.S.R. nonché gli estremi di riferimento dei Complementi di programmazione dei P.O.R. e P.S.R. vigenti alla data di apertura del bando medesimo (19 novembre 2001).

Il Direttore Generale: SAPPINO

Basilicata: P.O.R. approvato con decisione comunitaria C(2000) 2372 del 22.8.2000 - misura 4.12; ultima modifica del CdP approvata dal Comitato di Sorveglianza del 14.6.2001 e con delibera di Giunta regionale n. 1595 del 18.7.2001;

Calabria: P.O.R. approvato con decisione comunitaria C(2000) 2345 dell'8.8.2000 - misura 4.6; ultima modifica del CdP approvata dal Comitato di Sorveglianza del 12.7.2001 e con delibera di Giunta regionale n. 735 del 2.8.2001;

Campania: P.O.R. approvato con decisione comunitaria C(2000) 2347 dell'8.8.2000 - misura 4.9; ultima modifica del CdP approvata dal Comitato di Sorveglianza del 28.6.2001 e con delibera di Giunta regionale n. 1151 del 16.3.2001;

Puglia: P.O.R. approvato con decisione comunitaria C(2000) 2349 dell'8.8.2000 - misura 4.5; ultima modifica del CdP approvata dal Comitato di Sorveglianza del 21.11.2000 e con delibera di Giunta regionale n. 1697 dell'11.12.2000;

Sardegna: P.O.R. approvato con decisione comunitaria C(2000) 2359 dell'8.8.2000 - misura 4.10; modifica del CdP approvata dal Comitato di Sorveglianza del 7.12.2000 e con delibera di Giunta regionale n. 10/32 del 22.3.2001;

Sicilia: P.O.R. approvato con decisione comunitaria C(2000) 2346 dell'8.8.2000 - misura 4.2.4; ultima modifica del CdP approvata dal Comitato di Sorveglianza del 29.5.2001 e con delibera di Giunta regionale n. 325 del 2.8.2001;

Molise (phasing out): P.O.R. approvato con decisione comunitaria C(2000) 2371 dell'8.8.2000;- misura 4.11; modifica del CdP approvata dal Comitato di Sorveglianza del 5.12.2000 e con delibera di Giunta regionale n. 653 del 5.6.2001;

Emilia Romagna: P.S.R. approvato con decisione comunitaria C(2000) 2153 del 20.7.2000; misura 1.G.;

Toscana: P.S.R. approvato con decisione comunitaria C(2000) 2510 del 7.9.2000;- misura 7;

Lombardia: P.S.R. approvato con decisione comunitaria C(2000) 2669 del 15.9.2000; misura G (1.7);

Liguria: P.S.R. approvato con decisione comunitaria C(2000) 2727 del 26.9.2000; - misura G(7);

Bolzano: P.S.R. approvato con decisione comunitaria C(2000) 2668 del 15.9.2000;- misura 6;

Trento: P.S.R. approvato con decisione comunitaria C(2000) 2667 del 15.9.2000;- misura 7;

Umbria: P.S.R. approvato con decisione comunitaria C(2000) 2158 del 20.7.2000;- misura 1.2.1(G);

Abruzzo: P.S.R. approvato con decisione comunitaria C(2000) 2151 del 20.7.2000;- misura G;

Friuli Venezia Giulia: P.S.R. approvato con decisione comunitaria C(2000) 2902 del 29.9.2000; -misura G;

Veneto: P.S.R. approvato con decisione comunitaria C(2000) 2904 del 29.9.2000; - misura 7;

Marche: P.S.R. approvato con decisione comunitaria C(2000) 2726 del 26.9.2000; - misura G;

Lazio: P.S.R. approvato con decisione comunitaria C(2000) 2144 del 20.7.2000;- misura 1.4;

Piemonte: P.S.R. approvato con decisione comunitaria C(2000) 2507 del 7.9.2000; - misura G;

Valle d'Aosta: P.S.R. approvato con decisione comunitaria C(2000) 2903 del 29.9.2000.- misura 1.B.1..

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Circolare del 19 settembre 2002, n. 900345

OGGETTO: Modificazioni delle circolari ministeriali n. 900315 del 14.7.2000, n. 900516 del 13.12.2000 e n. 900047 del 25.1.2001 in merito alla documentazione da produrre per la presentazione di domande di agevolazioni a valere sulla legge n. 488/92.

Con circolari n. 900315 del 14.7.2000, n. 900516 del 13.12.2000 e n. 900047 del 25.1.2001 sono state fornite indicazioni utili per la richiesta, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 relative, rispettivamente, ai settori "industria", "turismo" e "commercio". Tali circolari hanno specificato, tra l'altro, le modalità per la presentazione delle domande, la modulistica da utilizzare e la documentazione da produrre insieme alla domanda stessa a pena di inammissibilità di quest'ultima.

Tra i documenti da produrre entro la data di chiusura del bando, è obbligatoriamente previsto il business plan, nella parte descrittiva e, per i programmi di investimento superiori ad una determinata soglia, anche nella parte numerica.

A tale riguardo, al fine di consentire al Ministero di condurre le necessarie verifiche sulla documentazione prodotta alle banche concessionarie, si rende necessario che la parte descrittiva del business plan venga prodotta dall'impresa, entro i termini prescritti dalle richiamate circolari, in doppia copia. La produzione di una sola copia di detto documento, comportando una incompletezza della documentazione a corredo della domanda di agevolazioni, comporta la inammissibilità della domanda stessa.

In considerazione di quanto precede, deve conseguentemente intendersi modificato il primo alinea del punto 4) dell'allegato n. 11 della circolare n. 900315 del 14.7.2000, dell'allegato n. 8 della circolare n. 900516 del 13.12.2000 e dell'allegato n. 12 della circolare n. 900047 del 25.1.2001 che, dopo le parole "tale prima parte è obbligatoria per tutte le imprese che richiedono le agevolazioni della legge n. 488/92" viene integrato con le parole "e deve essere prodotta in doppia copia, pena l'inammissibilità della relativa domanda".

Le predette prescrizioni si applicano a partire dai bandi in corso alla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le imprese che avessero già presentato una domanda di agevolazioni devono integrarla come sopra specificato entro la data di chiusura del bando. Le banche concessionarie e gli istituti collaboratori sono invitati a collaborare per la massima e tempestiva diffusione della presente circolare presso tutti i soggetti interessati.

IL MINISTRO
firmato Marzano

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Circolare del 12 novembre 2002, n. 900444

OGGETTO: Comunicazioni in merito al settore dell'industria agroalimentare ai fini della concessione delle agevolazioni ai sensi della legge n. 488/92.

Con circolare n. 900185 del 7 maggio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 17 maggio 2002, sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle norme da applicare per i bandi della legge n. 488/92 del "settore industria" in relazione alle domande concernenti programmi di investimento nel settore delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco.

In particolare, nel ricordare che, a partire dall'11° bando della detta legge (quello che ha utilizzato le risorse dell'anno 2001 e le cui domande sono state presentate tra il 4 gennaio ed il 30 giugno 2001) si applicano i limiti e le condizioni di ammissibilità fissati dai singoli Programmi Operativi Regionali (per le regioni dell'obiettivo 1) e dai Programmi di Sviluppo Rurale (per le restanti regioni), è stato chiarito che, data la natura concorsuale a bando della legge 488/92, per ciascun bando si applicano i criteri ed i limiti già approvati alla data di apertura del bando stesso; per quanto concerne le eventuali modifiche intervenute nel corso di apertura del bando, si applicano subito quelle estensive, rinviando l'applicazione di quelle restrittive al bando successivo.

Al solo fine di consentire a tutti i soggetti interessati un agevole accesso alle agevolazioni della legge n. 488/92, la richiamata circolare ha fornito, per il solo bando in corso (il 14°), le misure di ciascun Complemento di programmazione dei citati POR e PSR nonché gli estremi di riferimento dei Complementi medesimi vigenti alla data del 19 novembre 2001 di apertura del 14° bando.

Al medesimo fine di cui sopra, ad integrazione di quanto fornito con la citata circolare, si ritiene utile mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati alcune schede, elaborate in collaborazione con l'Istituto per la Promozione Industriale, che riportano sinteticamente, regione per regione, i criteri ed i limiti di ammissibilità dei rispettivi Complementi di programmazione dei POR o dei PSR applicabili per il 14° bando. Ciascuna scheda riporta, per la regione cui si riferisce, la sintesi che interessa del Complemento di programmazione del POR o del PSR vigente alla predetta data del 19 novembre 2001 e, con differente carattere e colore, il testo delle eventuali modifiche introdotte successivamente a tale data, ricordando che di queste ultime sono applicabili al 14° bando solo quelle estensive rispetto al testo vigente alla predetta data del 19 novembre 2001.

Le schede di cui si tratta sono reperibili esclusivamente nel sito internet di questo Ministero seguendo il seguente percorso: www.minindustria.it (AREE TEMATICHE – Incentivi – Circolari e Note – Schede Agroalimentare L. 488/92).

In merito ai contenuti di tali schede, che, ai soli fini dell'attuazione della legge n. 488/92, introducono alcuni chiarimenti interpretativi dei criteri e dei limiti regionali, si specifica quanto segue, in armonia con gli orientamenti espressi il 17 e 18 luglio 2002

dal Comitato di sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno:

- i limiti regionali di trasformazione, spesso presenti nei POR e nei PSR, ai sensi della legge 488/92, verranno considerati come limiti riferiti alla singola impresa, in modo da permettere la puntuale verifica del rispetto di tale limitazione da parte di ciascuna impresa medesima;
- il recupero di capacità abbandonate, ai sensi della legge 488/92, sarà possibile solo da parte della stessa impresa, in modo da evitare che più imprese possano beneficiare di tale condizione, comportando, di fatto, un aumento della capacità regionale;
- relativamente al settore della trasformazione del pomodoro, in attesa che i POR e i PSR vengano armonizzati con la nuova regolamentazione comunitaria che prevede la sostituzione delle vecchie quote di trasformazione assegnate alle singole imprese con una soglia nazionale di prodotto fresco da destinare alla trasformazione, ai sensi della legge 488/92, si continuerà a far riferimento alle quote di trasformazione assegnate alle imprese. Pertanto, gli investimenti saranno considerati ammissibili a condizione che non comportino un aumento della capacità di trasformazione che vada oltre la quota attribuita alla singola impresa.

IL MINISTRO
(firmato Marzano)

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Circolare del 5 dicembre 2003, n. 946470

OGGETTO: Legge n. 488/92 – Ulteriori modifiche alle circolari n. 900315 del 14.7.2000, n. 900516 del 13.12.2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001 concernenti le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni ai settori, rispettivamente, “industria”, “turismo” e “commercio” nelle aree depresse del Paese.

Con il decreto del Ministro delle attività produttive 7 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 2002, sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della legge n. 488/1992. Si ritiene dunque necessario fornire alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di tali modifiche, nonché ulteriori specifiche indicazioni operative per l'accesso alle agevolazioni.

Ai fini di cui sopra, le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 di cui alle circolari esplicative n. 900315 del 14 luglio 2000 (pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000), nel seguito indicata con circolare industria, n. 900516 del 13 dicembre 2000 (pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 9 gennaio 2001), nel seguito indicata con circolare turismo e n. 900047 del 25 gennaio 2001 (pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 del 24 febbraio 2001), nel seguito indicata con circolare commercio, sono modificate come di seguito riportato.

1 - Soggetti beneficiari e agevolazioni concedibili

1.1 Con riferimento al punto 2.1 delle circolari industria, turismo e commercio, per quanto riguarda la condizione di accesso alle agevolazioni, prevista dalle disposizioni comunitarie, riguardante l'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa in misura non inferiore al 25% dell'importo complessivo delle spese ammissibili, si precisa che tali apporti, oltre che nelle forme previste dal punto 6.2 delle predette circolari, possono avvenire anche attraverso il ricorso ad altre fonti di copertura finanziaria dell'investimento, purchè esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico. Ai fini della verifica di tale limite del 25%, l'importo dei mezzi finanziari apportati dall'impresa e quello dell'investimento ammissibile alle agevolazioni sono considerati entrambi in valore nominale.

Alla luce di quanto sopra, il capitale proprio da considerare ai fini dell'indicatore n. 1 non presenta più alcun limite inferiore, ferma restando ogni valutazione istruttoria della banca concessionaria in merito alla validità del programma di investimenti ed all'adeguatezza della copertura finanziaria dello stesso.

1.2 Il punto 2.8 della circolare industria è così sostituito:

“2.8 Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti pari all'80% delle misure massime di cui all'Allegato n. 1 approvate dalla Commissione europea per l'attuazione del regime di aiuto di cui alla legge 488/92, articolate

per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione dell'unità produttiva oggetto del programma di investimenti. Tale contributo è elevato al 90% o al 100% di dette misure massime per i programmi di investimento finalizzati, rispettivamente, all'ampliamento di un'unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di un nuovo impianto. Per i programmi di investimento classificati "grandi progetti", di cui al successivo punto 6.1, punto i), le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti nei limiti delle misure massime di cui al citato Allegato n. 1. Nel caso in cui l'unità produttiva insista su due o più territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative diverse, alla stessa intera unità produttiva si applica la misura relativa al comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie). Limitatamente ai programmi da inserire nelle graduatorie dei cosiddetti "grandi progetti", ai fini della determinazione delle agevolazioni concedibili, l'impresa deve necessariamente richiedere, attraverso l'indicazione di una percentuale nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3, la misura intera o solo una parte della stessa (si veda anche il successivo punto 6.4)."

1.3 Il punto 2.5 della circolare turismo è così sostituito:

"2.5 Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti pari all'80% delle misure massime di cui all'Allegato n. 1 approvate dalla Commissione europea per l'attuazione del regime di aiuto di cui alla legge 488/92, articolate per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione dell'unità locale oggetto del programma di investimenti. Tale contributo è elevato al 90% o al 100% di dette misure massime per i programmi di investimento finalizzati, rispettivamente, all'ampliamento di un'unità locale esistente ovvero alla realizzazione di un nuovo impianto. Per i programmi di investimento classificati "grandi progetti", di cui al successivo punto 6.1, punto i), le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti nei limiti delle misure massime di cui al citato Allegato n. 1. Nel caso in cui l'unità locale insista su due o più territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative diverse, alla stessa intera unità locale si applica la misura relativa al comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie). Limitatamente ai programmi da inserire nelle graduatorie dei cosiddetti "grandi progetti", ai fini della determinazione delle agevolazioni concedibili, l'impresa deve necessariamente richiedere, attraverso l'indicazione di una percentuale nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3, la misura intera o solo una parte della stessa (si veda anche il successivo punto 6.4)."

1.4 Il punto 2.5 della circolare commercio è così sostituito:

"2.5 Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti pari all'80% delle misure massime di cui all'Allegato n. 5 approvate dalla Commissione europea per l'attuazione del regime di aiuto di cui alla legge 488/92, articolate per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione dell'unità locale. Tale contributo è elevato al 90% o al 100% di dette misure massime per i programmi di investimento finalizzati, rispettivamente, all'ampliamento di un'unità locale esistente ovvero alla realizzazione di un nuovo impianto. Nel caso in cui l'unità locale insista su due o più territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative diverse, alla stessa intera unità locale si applica la misura relativa al comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie)."

- 1.5 Nel punto 2.10 delle circolari industria, turismo e commercio, al terzo alinea è eliminata la parola “massima” e al sesto alinea sono eliminate le parole da “e riducendo” a “dall’impresa,”.
- 1.6 Nell’appendice alle circolari industria, turismo e commercio, nella Formula n. 2, con X deve intendersi la misura dell’agevolazione spettante in relazione alla tipologia del programma di investimenti da agevolare, espressa in punti percentuali/100; il valore di X è pertanto pari ad 1 per i nuovi impianti, 0,9 per gli ampliamenti o 0,8 per tutte le altre tipologie.

2 - Spese ammissibili e business plan

2.1 Con riferimento al punto 3.9 delle circolari industria e turismo, relativamente alla realizzazione di un programma di investimenti o di una parte dello stesso con la modalità del cosiddetto “chiavi in mano”, tenuto conto che nessun contributo può essere commisurato a prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti, si forniscono le seguenti disposizioni, fermo restando quanto già disciplinato con le circolari stesse.

Le forniture che intervengono attraverso contratti “chiavi in mano” devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili. Pertanto, ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:

- il contratto “chiavi in mano” dovrà contenere l’esplicito riferimento alla pratica di agevolazioni L.488/92; esso dovrà quindi contenere una dichiarazione con la quale l’impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimenti di cui alla domanda di agevolazioni;
- al contratto di fornitura “chiavi in mano” dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, suolo, opere murarie e assimilate, macchinari impianti e attrezzature), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
- il *general contractor* dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell’impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest’ultima, o della Banca concessionaria o del Ministero o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso *general contractor* acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, ed in particolare il nominativo dei suoi fornitori ed i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti utili a comprovare la natura delle forniture ed il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l’automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
- possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti “chiavi in mano” il cui *general contractor* abbia stabile organizzazione (modello di convenzione OCSE-articolo 5) in Italia ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa.

Le predette disposizioni valgono per tutti i contratti non ancora stipulati alla data di pubblicazione della presente circolare.

3 - Presentazione delle domande

3.1 In allegato alle circolari industria, turismo e commercio è riportato l'elenco delle undici banche concessionarie convenzionate con il Ministero e degli Istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie medesime. Tenuto conto di alcuni aggiornamenti nel frattempo intervenuti, si riporta in allegato l'elenco delle banche concessionarie e degli Istituti collaboratori aggiornato alla data della presente circolare.

4 - Graduatorie e concessioni provvisorie

4.1 Al punto 6.1 delle circolari industria e turismo, al penultimo capoverso, dopo la parola "contrassegnato" sono inserite le seguenti parole: "dal n. 3 si applica esclusivamente alle graduatorie dei cosiddetti "grandi progetti" e quello contrassegnato".

5 - Revoche

5.1 Con riferimento al punto 9.1 delle circolari industria, turismo e commercio, in relazione al divieto di cumulare le agevolazioni di cui alla legge 488/1992 con altri "aiuti di stato" aventi ad oggetto i medesimi beni che fruiscono delle agevolazioni stesse, si precisa che tale divieto non riguarda gli aiuti concessi secondo la regola del "*de minimis*" sugli stessi beni oggetto del programma.

6 - Documentazione a corredo del Modulo di domanda

6.1 Al punto 8) dell'allegato n. 11 della circolare industria, al punto 11) dell'allegato n. 8 della circolare turismo e al punto 8) dell'allegato n. 12 della circolare commercio, dopo le parole "...quello/i disponibile/i", le parole "e la situazione patrimoniale dei soci riferita agli ultimi due anni (per le società di capitale, i bilanci);" sono sostituite dalle seguenti: ". In caso di società deve essere inoltre trasmessa la situazione patrimoniale dei soci (bilanci per le società di capitale), nonché le dichiarazioni dei redditi dei soci stessi riferite agli ultimi due anni."

7 - Ulteriori modifiche e indicazioni per i bandi del settore industria

- 7.1 Al punto 2.6 della circolare industria, nel penultimo capoverso le parole da “(G.U.C.E. C107 del 7 aprile 1998);” a “(30.000 euro)” sono sostituite dalle seguenti: “(G.U.C.E. C70 del 19 marzo 2002)”.
- 7.2 Al punto 6.1, quinto capoverso della circolare industria, dopo le parole “di cui alle precedenti lettere a) e b)”, sono eliminate le seguenti parole: “, e di una limitazione del 5% nei confronti delle imprese operanti nei settori dei servizi” e dopo le parole “della medesima graduatoria” sono eliminate le seguenti parole: “; nel caso di graduatorie speciali per settori, in considerazione della particolarità delle stesse, le imprese di servizi eventualmente indicate dalla regione non saranno soggette alla predetta limitazione del 5%”.
- 7.3 A partire dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande relative al primo bando di attuazione per le imprese artigiane, con le modalità semplificate di cui al D.M. 21 novembre 2002 (G.U.R.I. n. 38 del 15.2.2003) ed alla circolare ministeriale n. 946364 del 7 ottobre 2003 (S.O. n. 168 alla G.U.R.I. n. 261 del 10.11.2003), le domande di agevolazione rispondenti ai relativi requisiti di ammissibilità non possono essere presentate - anche se a titolo di riformulazione ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del regolamento - a valere sul bando ordinario del settore “industria”.
- 7.4 Per le domande rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente punto 7.3 eventualmente presentate ovvero riformulate o inserite automaticamente sul bando ordinario del 2003 del settore “industria” (17° bando) anteriormente alla data di apertura del primo bando relativo alle imprese artigiane, le imprese interessate possono decidere se mantenere le domande stesse sul bando ordinario ovvero se ripresentarle, necessariamente con le modalità previste dalla suddetta circolare e nei termini previsti, sul bando per le imprese artigiane; in quest’ultimo caso, si considera quale data di presentazione della domanda, quella della domanda originaria. Alla suddetta ripresentazione si deve necessariamente ricorrere per le domande per le quali l’impresa, alla data di apertura del primo bando per le imprese artigiane, non ha ancora provveduto, ricorrendone le condizioni, alla riformulazione o all’inserimento automatico. Ai fini di cui sopra, l’impresa interessata alla suddetta ripresentazione deve:
- a) presentare alla banca concessionaria o all’istituto collaboratore destinatario della domanda originaria, entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande relativo al bando ordinario del 2003 del settore “industria”, una specifica istanza di ritiro della domanda stessa; la banca concessionaria o l’istituto collaboratore provvede ad attestare tempestivamente ad Artigiancassa SpA la data di presentazione di detta domanda originaria, allegando copia del relativo Modulo;
 - b) allegare alla domanda ripresentata sul bando relativo alle imprese artigiane copia dell’istanza di cui alla precedente lettera a).

IL MINISTRO
Firmato Marzano

*Allegato***Elenco completo delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero delle Attività Produttive e degli istituti collaboratori****ATTENZIONE:** l'elenco tiene conto delle seguenti operazioni societarie:

- Banco di Napoli S.p.A. è stato fuso per incorporazione in Sanpaolo IMI S.p.A.;
- Centrobanca – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., a seguito di cessione di ramo d'azienda, è stata sostituita nella propria funzione di mandataria di RTI da Centrobanca – Studio Finanziario S.p.A. ed esclusa dal RTI medesimo;
- Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. ha modificato la propria ragione sociale in Banca Intesa Mediocredito S.p.A.;
- nell'ambito del RTI avente Prominvestment S.p.A. mandataria, nonché in qualità di Istituto collaboratore convenzionato con altri soggetti concessionari, Mediocredito Fondiario Centroitale S.p.A. è stato fuso per incorporazione in Banca delle Marche S.p.A.;
- nell'ambito del RTI avente Banca Intesa Mediocredito S.p.A. mandataria, è stata esclusa Banca Carime S.p.A., a seguito di richiesta di recesso della stessa.

NOTA: per ogni soggetto concessionario è indicato l'ufficio responsabile dei servizi di istruttoria ed erogazione della legge n. 488/92 e la relativa ubicazione, conformemente all'art. 4 della legge n. 241/90.

Banche concessionarie	Istituti collaboratori
<p>Banca dell'Umbria 1462 S.p.A. – Perugia in qualità di mandataria del RTI composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banca dell'Umbria 1462 S.p.A. • Banca Mediocredito S.p.A. • Mediocredito del Friuli - Venezia Giulia S.p.A. <p>Ufficio responsabile dei servizi: Banca dell'Umbria 1462 S.p.A. Direzione Corporate Ufficio Supporto Operativo e Leggi Speciali Via Francesco Baracca n. 5 06128 Perugia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ◦ MERCANTILE LEASING S.p.A. – Firenze ◦ HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A. - Udine ◦ ETRURIA LEASING S.p.A. - Firenze ◦ INTESA LEASING S.p.A. - Milano ◦ BANCA DELLE MARCHE S.p.A. – Ancona ◦ MPS LEASING & FACTORING S.p.A. – Prato ◦ SAVALEASING S.p.A. – Torino ◦ CREDEMLEASING S.p.A. - Reggio Emilia ◦ CRL COMPAGNIA REGIONALE LEASING S.p.A. – Terni ◦ FIN – ECO LEASING S.p.A. – Brescia ◦ FOCUS LEASING IT S.p.A. – Milano ◦ BANCA PER IL LEASING ITALEASE S.p.A. – Milano ◦ LOCAT S.p.A. - Bologna ◦ FRIULIA - LIS FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA LOCAZIONI INDUSTRIALI DI SVILUPPO S.p.A. – Udine ◦ ADRIA LEASING S.p.A. - Treviso ◦ LEASIMPRESA S.p.A. - Torino ◦ SANPAOLO LEASINT S.p.A. - Milano ◦ PRIVATA LEASING S.p.A. - Reggio Emilia ◦ BIELLA LEASING S.p.A. - Biella ◦ ING LEASE (ITALIA) S.p.A. – Brescia ◦ FINAGEN S.p.A. – Venezia ◦ ESALEASING S.p.A. – Ancona ◦ LOCAFIT S.p.A. - Milano ◦ CLARIS LEASING S.p.A. - Treviso

<p>Banca Intesa Mediocredito S.p.A. – Milano in qualità di mandataria del RTI composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banca Intesa Mediocredito S.p.A. • Banca Cis S.p.A. <p>Ufficio responsabile dei servizi: Banca Intesa Mediocredito S.p.A. Presidio di Prodotto Via Niceforo n. 3 70124 Bari</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ AUSTRIA FINANZA S.p.A. – Bolzano ◦ BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ◦ BANCA CARIGE S.p.A. – Genova ◦ BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. – Desio (Milano) ◦ CENTRO LEASING S.p.A. – Firenze ◦ ABF LEASING S.p.A. – Milano ◦ BANCA DELLE MARCHE S.p.A. – Ancona ◦ FINEMIRO LEASING S.p.A. – Bologna ◦ FIN – ECO LEASING S.p.A. – Brescia ◦ FRAER LEASING S.p.A. – Cesena (Forli) ◦ ING LEASE (ITALIA) S.p.A. – Brescia ◦ INTESA LEASING S.p.A. – Milano ◦ LOCAT S.p.A. – Bologna ◦ MERCANTILE LEASING S.p.A. – Firenze ◦ PRIVATA LEASING S.p.A. – Reggio Emilia ◦ SANPAOLO LEASINT S.p.A. – Milano ◦ SARDALEASING S.p.A. – Sassari ◦ TERLEASING S.p.A. – Teramo
<p>Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Roma</p> <p>Ufficio responsabile dei servizi: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Direzione Crediti di Gruppo Nucleo Gestione Crediti medio lungo termine e degli Interventi Agevolati Unità Operativa Interventi Agevolati Piazzale dell’Agricoltura n. 24 00144 Roma</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ COFIRI F. & L. S.p.A. – Roma ◦ COOPERLEASING S.p.A. – Bologna ◦ INTESA LEASING S.p.A. – Milano ◦ SAVALEASING S.p.A. – Torino ◦ BANCA DELLE MARCHE S.p.A. – Ancona ◦ LOCAFIT S.p.A. – Milano
<p>Banca per il Leasing Italease S.p.A. - Milano in qualità di mandataria del RTI composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banca per il Leasing Italease S.p.A. • Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c. a r.l. • Banca Popolare di Bari S.c. a r.l. • Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c. a r.l. • Banco di Sardegna S.p.A. • Meliorbanca S.p.A. • Efibanca S.p.A. <p>Ufficio responsabile dei servizi: Banca per il Leasing Italease S.p.A. Area Commerciale Banca concessionaria – Prodotto Agevolato Via Santa Radegonda n. 8 20121 Milano</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ ABF LEASING S.p.A. – Milano ◦ BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ◦ COMMERCIO E FINANZA S.p.A. - Napoli ◦ COOPERLEASING S.p.A. - Bologna ◦ FOCUS LEASING.IT S.p.A. – Milano ◦ LEASIMPRESA S.p.A. - Torino ◦ LOCAFIT S.p.A. - Milano ◦ SARDALEASING S.p.A. - Sassari ◦ LEASINVEST S.p.A. - Bologna ◦ BANCA DELLE MARCHE S.p.A. – Ancona ◦ PRIVATA LEASING S.p.A. - Reggio Emilia ◦ PROFESSIONAL DUCATO LEASING S.p.A. - Pisa

<p>Centrobanca – Studio Finanziario S.p.A. - Milano</p> <p>in qualità di mandataria del RTI composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centrobanca – Studio Finanziario S.p.A. • Tercas Cassa di Risparmio di Teramo S.p.A. • Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c. a r.l. • Credito Valtellinese S.c. a r.l. • Credito Siciliano S.p.A. • Banca Carige S.p.A. • Banca Popolare Pugliese S.c.p.A. • Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c. a r.l. • Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. a r.l. • Banca Nuova S.p.A. <p>Ufficio responsabile dei servizi: Centrobanca – Studio Finanziario S.p.A. Settore Agevolazioni – Legge 488/92 – Patti Corso Vittorio Emanuele II n. 30 20122 Milano</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ LIGURE LEASING S.p.A. – Savona ◦ BPB LEASING S.p.A. – Bergamo ◦ ETRURIA LEASING S.p.A. – Firenze ◦ BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ◦ LEASIMPRESA S.p.A. – Torino ◦ BIELLA LEASING S.p.A. – Biella ◦ SANPAOLO LEASINT S.p.A. – Milano ◦ FIN – ECO LEASING S.p.A. – Brescia ◦ SAVALEASING S.p.A. – Torino ◦ SELMABIPIEMME LEASING S.p.A. – Milano ◦ ESALEASING S.p.A. – Ancona ◦ ABF LEASING S.p.A. – Milano ◦ INTESA LEASING S.p.A. – Milano ◦ BANCA DELLE MARCHE S.p.A. – Ancona ◦ TERLEASING S.p.A. – Teramo ◦ FOCUS LEASING.IT S.p.A. – Milano ◦ BANCA PER IL LEASING ITALEASE S.p.A. – Milano ◦ CREDITO ARTIGIANO S.p.A. – Milano
<p>Europrogetti & Finanza S.p.A. - Roma</p> <p>Ufficio responsabile dei servizi: Europrogetti & Finanza S.p.A. Ufficio Finanza Agevolata Via Piemonte n. 53 00187 Roma</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ◦ BANCA CARIGE S.p.A. - Genova ◦ BIELLA LEASING S.p.A. - Biella ◦ COMMERCIO E FINANZA S.p.A. - Napoli ◦ COOPERLEASING S.p.A. - Bologna ◦ CREDEMLEASING S.p.A. - Reggio Emilia ◦ FRAER LEASING S.p.A. – Cesena (Forli) ◦ FOCUS LEASING.IT S.p.A. – Milano ◦ BANCA PER IL LEASING ITALEASE S.p.A. – Milano ◦ LEASING ROMA S.p.A. - Roma ◦ LOCAFIT S.p.A. - Milano ◦ SBS LEASING S.p.A. – Brescia ◦ INTESA LEASING S.p.A. - Milano ◦ MPS LEASING & FACTORING S.p.A. – Prato ◦ PROFESSIONAL DUCATO LEASING S.p.A. - Pisa ◦ BANCA DELLE MARCHE S.p.A. – Ancona ◦ SARDALEASING S.p.A. - Sassari
<p>Interbanca S.p.A. - Milano</p> <p>Ufficio responsabile dei servizi: Interbanca S.p.A. Agevolazioni Corso Venezia n. 56 20121 Milano</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ FRANFINANCE LEASING ITALIA S.p.A. – Milano ◦ ADRIA LEASING S.p.A. - Treviso ◦ BANCA PER IL LEASING ITALEASE S.p.A. – Milano ◦ FRAER LEASING S.p.A. – Cesena (Forli) ◦ BANCA AGRILEASING S.p.A. - Roma ◦ COMMERCIO E FINANZA S.p.A. - Napoli ◦ LEASINGROMA S.p.A. - Roma ◦ SARDALEASING S.p.A. - Sassari ◦ INTESA LEASING S.p.A. - Milano ◦ CREDEMLEASING S.p.A. - Reggio Emilia ◦ FIN - ECO LEASING S.p.A. – Brescia ◦ LEASINVEST S.p.A. - Bologna ◦ LOCAT S.p.A. – Bologna ◦ LOCAFIT S.p.A. - Milano ◦ BANCA DELLE MARCHE S.p.A. – Ancona

<p>MCC S.p.A. – Roma in qualità di mandataria del RTI composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MCC S.p.A. • Banco di Sicilia S.p.A. • Irfis Mediocredito della Sicilia S.p.A. <p>Ufficio responsabile dei servizi: MCC S.p.A. Ufficio Servizi Interventi L. 488 e Programmazione Negozziata Via Piemonte n. 51 – Dependance “F” 00187 Roma</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ LEASING ROMA S.p.A. – Roma ◦ BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ◦ INTESA LEASING S.p.A. – Milano ◦ CREDITO SICILIANO S.p.A. – Palermo ◦ SAVALEASING S.p.A. – Torino ◦ ETRURIA LEASING S.p.A. – Firenze ◦ LOCAT S.p.A. – Bologna ◦ SARDALEASING S.p.A. – Sassari ◦ BANCA DELLE MARCHE S.p.A. – Ancona
<p>MPS Merchant – Banca per le Piccole e Medie Imprese S.p.A. – Firenze</p> <p>Ufficio responsabile dei servizi: MPS Merchant S.p.A. Direzione Generale Area Crediti e Servizi Divisione Servizi Via dei Della Robbia n. 41/5r 50132 Firenze</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ◦ COMMERCIO E FINANZA S.p.A. – Napoli ◦ COOPERLEASING S.p.A. – Bologna ◦ CREDEMLEASING S.p.A. – Reggio Emilia ◦ ETRURIA LEASING S.p.A. – Firenze ◦ FIN – ECO LEASING S.p.A. – Brescia ◦ INTESA LEASING S.p.A. – Milano ◦ LOCAT S.p.A. – Bologna ◦ LOCAFIT S.p.A. – Milano ◦ BANCA DELLE MARCHE S.p.A. – Ancona ◦ MERCANTILE LEASING S.p.A. – Firenze ◦ MPS LEASING & FACTORING S.p.A. – Prato ◦ SANPAOLO LEASINT – S.p.A. – Milano ◦ SARDALEASING S.p.A. – Sassari ◦ TERLEASING S.p.A. – Teramo
<p>Prominvestment S.p.A. – Roma in qualità di mandataria del RTI composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prominvestment S.p.A. • Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. • Iccrea Banca S.p.A. • Mediobanca S.p.A. • Banca delle Marche S.p.A. • Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. <p>Ufficio responsabile dei servizi: Prominvestment S.p.A. Ufficio area operativa Legge 488/92 Via Nomentana n. 146 00162 Roma</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ◦ SANPAOLO LEASINT S.p.A. - Milano ◦ FIN - ECO LEASING S.p.A. - Brescia ◦ LEASING ROMA S.p.A. - Roma ◦ LOCAT S.p.A. – Bologna ◦ MEDIOCREDITO DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA S.p.A. – Udine ◦ MERCANTILE LEASING S.p.A. – Firenze ◦ PALLADIO LEASING S.p.A. - Vicenza ◦ SELMABIPIEMME LEASING S.p.A. – Milano ◦ TELELEASING S.p.A. - Milano ◦ ESALEASING S.p.A. – Ancona ◦ TERLEASING S.p.A. – Teramo ◦ BANCA DI LEGNANO S.p.A. – Legnano (MI) ◦ INTESA LEASING S.p.A. - Milano

Sanpaolo IMI S.p.A. – Torino

in qualità di mandataria del RTI composto da:

- *Sanpaolo Imi S.p.A.*
- Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.A.
- Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.

Ufficio responsabile dei servizi:

Sanpaolo Imi S.p.A.

Divisione Imprese

Funzione Credito a Medio Lungo termine

Ufficio Rapporti con la Pubblica Ammin. ed altri Enti

Viale dell'Arte n. 25

00144 Roma

- BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma
- BANCA OPI S.p.A. – Roma
- CENTRO LEASING S.p.A. – Firenze
- INTESA LEASING S.p.A. – Milano
- LEASIMPRESA S.p.A. – Torino
- LOCAT S.p.A. – Bologna
- SANPAOLO LEASINT S.p.A. – Milano
- SAVALEASING S.p.A. – Torino
- FINEMIRO LEASING S.p.A. – Bologna
- FIN – ECO LEASING S.p.A. – Brescia
- FRAER LEASING S.p.A. – Cesena (Forlì)
- BANCA DELLE MARCHE S.p.A. – Ancona
- PRIVATA LEASING S.p.A. – Reggio Emilia
- BANCA CARIGE S.p.A. – Genova

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Decreto del 19 gennaio 2004

IL MINISTRO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero delle attività produttive la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto, in particolare, il punto 2.2, lettera a) del suddetto testo unico che prevede che le agevolazioni possano essere concesse anche alle attività di servizi reali potenzialmente dirette ad influire positivamente sullo sviluppo delle attività produttive agevolabili ai sensi della predetta legge n. 488/1992, individuate con decreto del Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale dell'8 maggio 2000 che individua le attività di servizi ammissibili alle agevolazioni;

Ritenuto opportuno estendere, tra le "Attività ricreative, culturali e sportive" richiamate con il codice 92 nell'allegato n. 2 al suddetto decreto dell'8 maggio 2000, l'ammissibilità alle agevolazioni di cui si tratta anche ai servizi di assistenza, organizzazione di set e ambientazioni, logistica e marketing riferiti alle attività di produzione e post-produzione cinematografica, televisiva e multimediale, in considerazione delle potenzialità che essi presentano in termini di positive ricadute economiche e di sviluppo sul tessuto produttivo del territorio in cui vengono svolte, sia con riferimento alle attività produttive, che a quelle turistiche e di servizi:

DECRETA

Con effetto dai bandi della legge n. 488/1992 aperti successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, tra i servizi di cui all'allegato n. 2 al decreto ministeriale dell'8 maggio 2000 di cui alle premesse e, in particolare, tra quelli individuati con "92 – Attività ricreative, culturali e sportive", si intendono compresi anche i servizi di assistenza, organizzazione di set e ambientazioni, logistica e marketing riferiti alle attività di produzione e post-produzione cinematografica, televisiva e multimediale (rif. 92.10).

IL MINISTRO
Firmato Marzano

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decreto 18 settembre 1997

Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese

IL MINISTRO

Vista la definizione di piccola e media impresa adottata nella disciplina comunitaria degli aiuti di stato alle piccole e medie imprese, pubblicata sulla G.U.C.E. n. C213 del 23 luglio 1996, che modifica la precedente disciplina della Commissione Europea del 20 maggio 1992;

Considerata la necessità di adeguare nuovamente la definizione di piccola e media impresa, utilizzata ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, alla predetta disciplina comunitaria;

Vista la nota della Commissione Europea SG(97) D/7312 del 29 agosto 1997 con la quale è approvato lo schema di recepimento della predetta definizione;

DECRETA

Art. 1

1. Ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive è definita piccola e media l'impresa che:
 - a) ha meno di 250 dipendenti, e
 - b) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU,
 - c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito al successivo comma 4.

Ove sia necessario distinguere, è definita piccola l'impresa che:

- a) ha meno di 50 dipendenti, e
 - b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU,
 - c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito al successivo comma 4.
2. Qualora le norme agevolative in vigore prevedano, con riferimento ad imprese operanti in particolari settori di attività, parametri dimensionali inferiori a quelli massimi previsti dalla previgente definizione di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso, per tali imprese i limiti dimensionali già utilizzati sono rideterminati tenuto conto del rapporto esistente tra i limiti dimensionali di cui al comma 1 ed i predetti limiti massimi previgenti.

3. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui al comma 1, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle predette imprese. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa richiedente medesima.
4. Ai fini del presente decreto è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso; pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
 - a) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull'impresa;
 - b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 per le nuove imprese:
 - a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.
 - b) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile;
 - c) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto b); per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;

- d) la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
6. Agli stessi fini di cui al comma 5, per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unità lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
 7. Il tasso di conversione lira/ECU è calcolato in ciascun anno, per la determinazione del valore del fatturato e del totale di bilancio relativi all'esercizio precedente, sulla base della media dei tassi di conversione registrati nell'anno precedente medesimo. Il tasso da applicare nei casi di cui al comma 6 è l'ultimo fissato prima della data di presentazione della domanda. Il tasso di conversione per i bilanci chiusi al 31 dicembre 1996 è pari a £. 1.932,7.
 8. Con separati provvedimenti, sarà fissata, per ciascuna delle norme agevolative vigenti, la data a decorrere dalla quale è disposta l'applicazione della definizione di cui al presente decreto, comunque non successiva al 31 dicembre 1997.

Le note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali sono riportate in allegato al presente decreto.

Il Ministro: BERSANI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decreto 27 ottobre 1997

Rideterminazione dei limiti dimensionali applicabili alle imprese di servizi, ai fini delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/92

OMISSIS

- A) È definita piccola e media l'impresa di servizi che:
- a) ha meno di 95 dipendenti, e
 - b) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU,
 - c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale del 18 settembre 1997;
- B) Ove sia necessario distinguere, è definita piccola l'impresa di servizi che:
- a) ha meno di 20 dipendenti, e
 - b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU,
 - c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale del 18 settembre 1997.

OMISSIS

Il Ministro: BERSANI

1. I tre requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, comma 1, sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.
2. Con riferimento all'art.1, comma 4, lettera a), per società di investimenti pubblici, si intende la società la cui attività e struttura è definita dall'art. 154 del T.U. delle leggi sulle II.DD. del 29.01.1958 n.645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%.
Si intende a capitale di rischio la società che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono.
Per investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, etc.).
3. Con riferimento al comma 4 dell'art. 1, si precisa che qualora le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o più da imprese di grandi dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande, a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese; qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume le dimensioni della media.

Esempi:

Impresa richiedente	Composizione capitale sociale	Dimensione assunta dall'impresa richiedente
Piccola impresa	40% persone fisiche 34% medie imprese 26% grandi imprese	Grande impresa
Piccola impresa	60% persone fisiche 26% medie imprese 14% grandi imprese	Media impresa
Piccola impresa	60% persone fisiche 18% medie imprese 22% grandi imprese	Media impresa
Piccola impresa	70% persone fisiche 15% medie imprese 15% grandi imprese	Media impresa

4. Con riferimento all'art. 1, comma 5, lettera c), si fornisce il seguente esempio applicativo:

Tipologia	Numero dipendenti	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120 per tutto l'anno	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per sei mesi 10 per quattro mesi	0,5 (*) 3,33 (**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6 per tutto l'anno	3 (***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per sei mesi	0,5 (****)

(*) - $1 \times 0,5$ (sei dodicesimi) = 0,5 ULA

(**) - $10 \times 0,333$ (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA

(***) - $0,5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA

(****) - $0,5 \times 2 \times 0,5$ (sei dodicesimi) = 0,5 ULA

Ai fini del calcolo dell'ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro.

5. Nei casi di cui al comma 6 dell'art. 1 e di esercizi contabili con chiusura infrannuale, il tasso di conversione lira/ECU da applicare è l'ultimo annuale fissato prima della data di presentazione della domanda.

